



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2023 – 2025

DI

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A.

(Redatto ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/04/2023

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023 – 2025

Sommario

SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2023 – 2025	3
1. Introduzione. Oggetto e finalità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	3
2. Quadro normativo di riferimento	4
3. Gli attori della prevenzione	7
3.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	7
3.2. Il Consiglio di Amministrazione	10
3.3. I dipendenti	10
3.4. I collaboratori, titolari di incarichi e consulenti	11
4. Il processo di gestione del rischio di corruzione	11
4.1. Analisi del contesto	12
4.2. Valutazione del rischio	15
4.3. Trattamento del rischio	18
5. Esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio	30
6. Monitoraggio e riesame del rischio	30
7. Consultazione e Comunicazione	30
SEZIONE II – MISURE PER LA TRASPARENZA	31
1. Premessa	31
2. Definizione di trasparenza	31
3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	32
4. Limiti generali alla trasparenza	32
5. Indicazione delle misure di trasparenza	32
Allegati	34

SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2023 – 2025

1. Introduzione. Oggetto e finalità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

La legge n. 190 del 6.11.2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su due livelli. Il contrasto al fenomeno corruttivo si realizza, infatti, a livello nazionale con il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) e a livello “decentrato” di singola amministrazione con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT”).

Il concetto di corruzione, quale emerge nel sistema delineato dalla Legge 190/2012, presenta un’accezione più ampia di quella presente in ambito penalistico. Le situazioni di corruzione rilevanti, infatti, non comprendono solo l’intera serie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, contenuti nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in rilievo un malfunzionamento dell’amministrazione o della società pubblica per effetto dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero delle pressioni esercitate ab externo. In definitiva il concetto di corruzione rilevante per la Legge n. 190/2012 comprende tutti i casi in cui le attività ed i processi decisionali deviano dalla cura dell’interesse pubblico o del fine cui è preposta la società pubblica, a causa del condizionamento esercitato da interessi particolari.

L’obiettivo di contrasto alla corruzione si deve realizzare, secondo la Legge n. 190/2012, mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale demandata all’ANAC, basata sul Piano Nazionale Anticorruzione, e strategia interna alla singola amministrazione o alla singola società pubblica basata sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Obiettivi strategici del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Le strategie di prevenzione che ispirano il Piano sono dirette al perseguimento di tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- garantire la coerenza tra obiettivi di trasparenza, obiettivi di prevenzione della corruzione, di pari opportunità e di assenza di discriminazioni, di gestione delle risorse umane e di formazione.

Il presente Piano si propone come quadro strategico di programmazione delle attività volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti, nonché dei fenomeni di mala gestione (c.d. *maladministration*) che in Italia hanno forte ed attuale incidenza nel settore pubblico.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dunque, per mezzo di una efficace mappatura dei processi a rischio e dell’individuazione di misure di presidio sia specifiche che generali, si propone come antagonista all’insorgenza degli episodi sopra citati e protagonista per un agire conforme alle regole e ispirato ai più alti principi di integrità, efficienza, trasparenza e buona amministrazione.

Attraverso il Piano sono adottate misure che si caratterizzano per la loro concretezza ed applicazione puntuale, confortate da un’azione di sorveglianza e monitoraggio, fra le quali notevole importanza assume la tutela del segnalante (c.d. *whistleblower*), al fine di garantire una diffusa ed efficace percezione degli eventuali fenomeni di corruzione ed in genere di mala gestione.

La norma è stata oggetto di un apposito intervento del legislatore con la Legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ed è in attesa di modifica in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 del Consiglio dei Ministri con riguardo al recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

Più nello specifico il PTPCT è diretto a soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del piano;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In tale contesto normativo e allo scopo di improntare la propria attività ai canoni di lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, anche il Centro Agroalimentare Roma S.c.p.a. (d'ora in avanti anche C.A.R.) ha proceduto all'approvazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), comprensivo delle misure per la Trasparenza e all'identificazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

2. Quadro normativo di riferimento

Il presente PTPCT prende in considerazione le seguenti fonti normative:

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Delibera Civit n. 50 del 04 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 con cui ANAC ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” nelle quali vengono specificati l'ambito di applicazione, l'oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela della riservatezza dell'identità del dipendente pubblico dichiarante;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 10 del 23 settembre 2015 recante “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 163 del 2006”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- D. Lgs. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità”;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co, 2 del D.Lgs. 33/2013”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”;
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 “Richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del D. Lgs. n. 165 del 2001”;
- Delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019, recante “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020, contenente “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021), “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, recante Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

La delibera ANAC n. 1134/2017

L’ANAC con delibera dell’8 novembre 2017 ha emanato le Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Questo nuovo quadro normativo è dovuto all’intervento del D. Lgs. 97/2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Tali Linee Guida forniscono indicazioni alle società partecipate e in controllo pubblico, sulla corretta attuazione della normativa, in relazione ai diversi ambiti di applicazione delineati.

È opportuno sottolineare che la natura non vincolante delle Linee Guida comporta la possibilità per i destinatari di discostarsene sulla base di una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa. La violazione delle indicazioni delle stesse può essere valutata, come elemento sintomatico dell’eccesso di potere.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del D. Lgs. 97/2016 prevede che, tanto le pubbliche amministrazioni, quanto gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, ma secondo un regime differenziato.

Al documento delle Linee Guida è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet, recepita nella Sezione Trasparenza e allegato al presente Piano.

La delibera ANAC n. 1064/2019

La delibera ANAC 1069/2019 costituisce l’ultimo aggiornamento del PNA, attraverso il quale, il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

La delibera ANAC n. 177/2020

L’ANAC con delibera del 19 febbraio 2020 ha emanato le nuove “Linee Guida in materia di Codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, specificandone l’ambito di applicazione agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico e agli enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013.

PNA 2021

Il Consiglio dell’ANAC nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera 1064 del 2019. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, l’Autorità ha ritenuto di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale.

PNA 2022

Il Consiglio dell’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ha adottato il PNA 2022, il documento è articolato in due parti. La parte generale è volta a supportare i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle recenti modifiche normative. La Parte Speciale si focalizza sulla disciplina dei contratti pubblici alla luce della disciplina derogatoria connessa all’emergenza pandemica e alla realizzazione di interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

Aggiornamento Piano 2023 – 2025

C.A.R., nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve approvare entro il 31/03/2023 il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

3. Gli attori della prevenzione

3.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Nelle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura, come ribadito nella delibera ANAC n.1064/2019.

Il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Ente e alla sua responsabilità si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del Piano, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dai PNA, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività e funzioni:

- a) procedere, anche sulla base delle proposte avanzate dal Presidente e/o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dai Consiglieri, dai dipendenti, alla formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dal Presidente e/o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dai Consiglieri e dai dipendenti;
- c) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità valutando l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
- d) riferire sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione mediante relazione annuale tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- e) segnalare al Consiglio di Amministrazione le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare ai referenti competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'RPCT svolge inoltre i seguenti compiti:

- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi;
- programmazione e monitoraggio delle attività in materia di trasparenza ed è destinatario delle richieste di accesso civico semplice;
- ricezione e gestione delle richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale di accesso civico generalizzato;
- ricezione e presa in carico delle segnalazioni in materia whistleblowing.

A fronte dei compiti attribuiti per legge sono previste consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 prevede una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del PTPCT e di mancata adozione delle misure di selezione e formazione dei dipendenti.

L'art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012 prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa in capo al RPCT per il caso in cui all'interno dell'ente vi sia una condanna per il

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è però esclusa se il RPCT prova la sussistenza di entrambe le circostanze di cui alle lettere a) e b) della medesima disposizione normativa, ossia di avere predisposto prima della commissione del fatto il Piano e di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo.

Il RPCT stabilisce inoltre un apposito canale di comunicazione con gli organi di controllo della Società. Sul ruolo e i poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), l'ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT.

Giova ricordare che, come specificato nella delibera ANAC n. 840/2018, non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), ma egli è tenuto a fare riferimento agli appositi organi preposti, tanto all'interno della Società, quanto all'esterno.

Il PNA 2022 nell'Allegato 3 ha aggiornato le indicazioni di carattere generale sulla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ha fornito indicazioni differenti in base alla tipologia di amministrazioni ed enti.

Revoca del RPCT

La delibera ANAC 1064 del 2019 affronta il tema della revoca del RPCT e delle misure discriminatorie nei suoi confronti in ragione dell'incarico affidato, evidenziando il ruolo dell'Autorità quale ente di riferimento per il riesame dei provvedimenti di revoca e/o misure discriminatorie adottate.

Qualora l'incarico di RPCT dovesse essere revocato, la Società è tenuta a comunicare tempestivamente la revoca all'ANAC.

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere all'ente che ha adottato il provvedimento di revoca, il riesame della decisione, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie, adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, si fa rinvio alla delibera 657 del 18 luglio 2018, recante «Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione».

Rapporti tra RPCT e organi di controllo

Il RPCT stabilisce un apposito canale di comunicazione con gli organi di controllo, tra cui Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza (OdV).

Come riportato nel PNA 2022, le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza al fine di creare un sistema integrato di gestione dei rischi.

Pertanto, per assicurare uniformità ed efficacia all'attività di controllo sulla gestione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tra il RPCT e l'OdV si sviluppa un rapporto di coordinamento e collaborazione su attività quali:

- il monitoraggio sulle attività sensibili a rischio reato di corruzione;

- la vigilanza sulle procedure e sulle misure volte alla prevenzione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- le valutazioni sulle attività di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- i flussi informativi;
- il confronto sulle segnalazioni pervenute al RPCT, in ordine a eventuali episodi a rischio;
- i piani formativi nei confronti del personale.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, hanno libero accesso alle informazioni societarie, al fine di ottenere i dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 231/2001 e svolgono le proprie attività rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

Rapporto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Come ribadito nell'Aggiornamento 2019 al PNA, per l'ANAC è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ciò in quanto il RPCT è una figura chiave per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione.

Con il RPCT l'ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza in modo da verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, che in relazione alla materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

Al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando oltre all'organo di indirizzo politico, anche all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Per le modalità di interlocuzione e di raccordo con l'Autorità, si fa rimando al Regolamento ANAC del 29 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017.

Si registra inoltre l'attivazione nel 2019 di apposita piattaforma ANAC per la registrazione e l'accreditamento dei RPCT. Nel corso del 2020 l'ANAC ha istituito la piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il servizio consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio dei PTPCT e della loro attuazione.

Flussi informativi da/verso il RPCT

L'attuazione efficace del PTPCT richiede che siano disciplinati in modo specifico gli obblighi informativi che ricadono su tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione.

Flussi informativi da parte del RPCT

Il RPCT, in relazione all'incarico conferitogli, riferisce dettagliando l'attività svolta:

- con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione;
- in via continuativa all'OdV, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo.

Flussi informativi verso RPCT

L'organo amministrativo e i dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano al RPCT in via cumulativa periodica i principali provvedimenti assunti nell'ambito delle proprie funzioni che siano rilevanti in relazione alle attività a rischio individuate nel Piano.

Fornire informazioni al RPCT costituisce uno strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del PTPCT e, a posteriori, per accertare le cause che hanno reso possibile il verificarsi di eventuali condotte non in linea con le disposizioni aziendali.

Pertanto, i soggetti che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione:

- informano il RPCT, su indicazione del medesimo, dell'attività degli stessi posta in essere in relazione all'attuazione del Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- informano il RPCT, delle eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (ad hoc).

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del PTPCT, in merito a eventi che potrebbero generare rischi di corruzione.

I referenti delle aree a rischio devono riferire al RPCT in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPCT per ciascun processo a rischio; in particolare, devono essere trasmesse al RPCT eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPCT.

In ogni caso, il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo per iscritto e in forma non anonima attraverso i canali dedicati (cfr. allegato 2 "Modello per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing"). In tale caso, il RPCT agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

La mancata collaborazione con il RPCT costituisce illecito disciplinare¹.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione che ha, tra gli altri, il compito di nominare il RPCT e di vigilare sull'operato da questi svolto anche in termini di efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il PTPCT e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. È inoltre competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dall'RPCT con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

3.3. I dipendenti

I dipendenti titolari dei processi/attività a rischio corruzione svolgono i seguenti compiti:

- partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- propongono misure di prevenzione;
- svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale loro assegnato;

¹ Per il sistema disciplinare di C.A.R. si rimanda a quanto disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 (cfr. cap. 8). Il Sistema Disciplinare e il Codice Etico sono infatti documenti comuni sia al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale.

Tutti i dipendenti di C.A.R. sono altresì tenuti:

- all'osservanza delle misure contenute nel PTPCT.
- alla segnalazione delle situazioni di illecito.

3.4. I collaboratori, titolari di incarichi e consulenti


I collaboratori a qualsiasi titolo, i soggetti titolari di incarichi ed i consulenti di C.A.R. svolgono i seguenti compiti:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito.

4. Il processo di gestione del rischio di corruzione

Il processo di gestione del rischio di corruzione, così come rappresentato nelle "Indicazioni Metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" dell'ANAC, si è articolato nelle fasi rappresentate nella Figura 1

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



Il processo di gestione del rischio è stato sviluppato secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

4.1. Analisi del contesto

4.1.1. Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera quotidianamente individuando le peculiarità che possano favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività. In tal senso, detta analisi è prodromica alla valutazione del rischio e funzionale al successivo monitoraggio delle misure di prevenzione predisposte. L'attività di analisi in questione è volta, dunque, a consentire all'Ente di elaborare la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo, individuando i fattori rilevanti nell'ambito di competenza, anche con riferimento alle relazioni con gli stakeholder.

Roma rappresenta un unicum nel panorama nazionale, nel quale le mafie tradizionali regionali, insediate oramai da decenni nel territorio, convivono ed interagiscono con associazioni criminali autoctone - alcune di più recente insediamento, secondo una continua ricerca di "equilibrio", basato su scambi di utilità e reciproci riconoscimenti. Quello della Capitale è un territorio che offre molteplici possibilità di investimenti, legati al settore turistico ricettivo, immobiliare, edilizio, commerciale e finanziario, fino ai servizi alla persona, compreso il mondo della sanità, un ambito ancor più attenzionato in seguito all'attuale situazione pandemica. Si tratta di un contesto fortemente appetibile per le organizzazioni criminali, che trovano proprio in questa complessità un terreno fertile di proliferazione. Inoltre, la pandemia che ha colpito il Paese negli ultimi mesi, compromettendo pesantemente la maggior parte delle attività economico-produttive, introduce nuovi elementi di riflessione e impone di riconsiderare il contesto alla luce di nuove aree di rischio che si sono venute a creare a causa delle mutate condizioni socioeconomiche della popolazione.

A questo proposito si riportano estratti di fonti rilevanti sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, per il nostro Paese e nello specifico per la Capitale, ove si evidenzia quanto segue:

La graduatoria generale delle province più pericolose d'Italia del Sole 24 ore nell'anno 2022, calcolata sulla media tra il numero di denunce su ogni 100 mila abitanti, vede Roma al 5° posto. I dati ISTAT evidenziano 220.035 delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria nell'anno 2019, registrando una positiva battuta di arresto nel 2020 arrivando a 179.851, tuttavia solo momentanea a fronte dei 205.053 delitti denunciati nel 2021.

Il VI° e il VII° rapporto "Mafie nel Lazio" relativi agli anni 2020/2021 e primo semestre 2022, grazie ad un'analisi alimentata, nel tempo, dal confronto dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio con le Forze di Polizia e la Magistratura, restituisce un quadro del fenomeno mafioso nella regione, dando conto della presenza delle mafie tradizionali - le famiglie di Cosa nostra, le cosche di 'ndrangheta e i clan di camorra - e al contempo della genesi e dello sviluppo di mafie romane e autoctone. Coesistono dunque realtà differenti che si trovano a interagire tra loro. Riciclaggio, traffico di droga anche internazionale, investimento in capitali illeciti, gioco d'azzardo e usura, ma anche false fatturazioni ed evasioni dell'Iva sono alcuni degli ambiti di azione delle mafie a Roma. Dalle indagini prese in esame in queste due edizioni emergono in particolare alcune caratteristiche sulla dinamicità delle famiglie mafiose: un'evoluzione storica del modello, un salto di qualità nell'agire delle mafie tradizionali nel Lazio che va dal mero investimento in attività commerciali alla delocalizzazione delle strutture criminali, fino alla stabilizzazione della cellula con l'importazione nel Lazio del metodo mafioso, come dimostra la scoperta della prima "locale" di 'ndrangheta istituita all'interno della città di Roma come propaggine della mafia calabrese.

Anche lo schema del riciclaggio continua ad aderire al territorio della capitale. Come emerge dal Rapporto annuale per il 2021 dell'Ufficio Informazioni Finanziaria della Banca d'Italia presentato il 24 giugno 2022, nel Paese, per il 2021, le segnalazioni sospette hanno superato le 139.000 unità con un incremento del +23,3% rispetto all'anno precedente, inoltre i primi cinque mesi del 2022 hanno continuato a evidenziare una crescita, anche se più contenuta, del flusso segnaletico (+4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Nel Lazio si registrano 17.236 segnalazioni ricevute, classificandosi seconda per valori assoluti e registrando un incremento del 20,3% rispetto al 2020. Milano, Prato, Roma e Napoli si confermano come le principali provincie di localizzazione delle segnalazioni per 100.000 abitanti.

Il "*Rapporto Ecomafia 2022*" realizzato da Legambiente con il sostegno di Novamont ed edito da Edizioni Ambiente, mostra che nel 2021 i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30.000 illecite (accertati 30.590), un dato preoccupante ma in leggera flessione (-12,3% rispetto ai dati del 2020). Ad agevolare questa ondata di reati lo strumento della corruzione: 115 le inchieste censite dal 16 settembre 2021 al 31 luglio 2022 con 14 comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 2022, i cui ultimi, in ordine di arrivo della Regione Lazio – Anzio e Nettuno (RM). Le Regioni più colpite sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia dove si concentra il 43,8% dei reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto, il 33,2% degli illeciti amministrativi e il 51,3% delle inchieste per corruzione ambientale sul totale nazionale. A livello provinciale, Roma, con 1.196 illeciti ambientali, scende nel 2021 dalla prima posizione Napoli (1.058).

Come emerge dallo studio sul fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari e nell'ambiente nella Regione Lazio realizzato dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero della Transizione Ecologica, i fenomeni criminali relativi al settore agroalimentare sono riconducibili a due diversi ambiti indicati con i termini "sommerso da lavoro" e "sicurezza e contraffazione di prodotti". Rispetto al "sommerso da lavoro" e focalizzando l'attenzione sul lavoro in "nero" o irregolare si nota una sensibile flessione del totale delle imprese con irregolarità, che da 996 nel 2019 passa a 157 nel 2021 (-84%), tuttavia, la percentuale di quelle agroalimentari si mantiene costante, attestandosi di poco sotto al 50%. Roma presenta il numero maggiore di imprese agroalimentari irregolari in materia di lavoro (47% nel 2021). Rispetto alla "sicurezza e contraffazione di prodotti" e più nello specifico nell'ambito delle frodi sanitarie e commerciali sui prodotti alimentari, nel Lazio, nel corso del biennio 2020-2021, il numero complessivo di imprese segnalate non ha subito variazioni, così com'è rimasta sostanzialmente costante la percentuale di imprese operanti nel settore agricolo (3% nel 2020 e 2% nel 2021). Roma rappresenta la Provincia maggiormente coinvolta nel fenomeno con il 28%.

4.1.2. Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e adeguatezza.

C.A.R. è una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che ha per oggetto la promozione, la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati agroalimentari all'ingrosso, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno

aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

Per il sistema di poteri e deleghe si rimanda a quanto stabilito dalle attuali disposizioni vigenti.

L'organizzazione interna

Sul piano organizzativo C.A.R. dispone di un personale dipendente limitato principalmente per effetto di una gestione oculata della Società.

Il dato sul personale assume particolare rilievo nella definizione del presente PTPCT. I dipendenti, infatti, sono in numero insufficiente a garantire il principio di rotazione degli incarichi.

Tale principio è previsto specificatamente dalla Legge n. 190/2012 oltre che dal PNA e dalle determinazioni dell'ANAC. All'impossibilità di garantire la rotazione del personale si è ovviato attraverso la previsione, il più possibile puntuale, dei criteri cui il personale deve attenersi nello svolgimento delle attività a rischio di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione di C.A.R. con delibera del 13/07/2020 ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Dott. Giovanni Mottura che possiede professionalità e competenze idonee a ricoprire il predetto ruolo.

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, così come definito nelle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi dell'ANAC, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi.

Un adeguato livello di consapevolezza del contesto di rischio che grava sull'amministrazione, costituisce un prerequisito fondamentale per un'efficace attività di prevenzione e contrasto della corruzione.

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dalla Società venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il fine perseguito attraverso l'attività di identificazione dei processi è quello di definire una lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella fase successiva di identificazione e valutazione del rischio corruttivo.

Come suggerito dalle indicazioni dell'ANAC, si è provveduto dunque ad aggregare i processi individuati nelle cosiddette "aree di rischio". Le aree di rischio sono sia generali² (comuni a tutte le amministrazioni) che specifiche (dipendenti dalle caratteristiche delle attività svolte dall'ente).

In armonia anche con quanto prescritto dal PNA, le aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Area contratti attivi
- Area contratti pubblici
- Area acquisizione e gestione del personale
- Area incarichi e nomine

² L'allegato 1 al PNA 2019 individua le seguenti aree generali di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli verifiche, ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso.

- Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Area affari legali e contenzioso
- Altre aree di rischio

La mappatura dei processi è stata impostata, secondo quanto stabilito dall'ANAC, sulla base dei principi di completezza, flessibilità, e gestibilità. Il principio di completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare tutte le possibili attività inerenti le aree di rischio (generali e specifiche).

In attuazione del principio di flessibilità, nell'individuazione dei processi è stato adottato il più alto grado di approfondimento previsto dal PNA, scomponendo ciascun "processo" in "attività" al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva massimamente garantista.

L'analisi, infine, è stata effettuata nel rispetto del principio di "gestibilità" aggregando più procedimenti in unico processo.

In sintesi, nell'ambito di ciascuna area di rischio sono stati individuati una serie di processi e, all'interno di ciascuno di essi sono state riportate le relative attività e i soggetti coinvolti. Tale analisi è stata funzionale al fine dell'analisi e approfondimento della fase successiva di identificazione e valutazione del rischio corruttivo. Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 1 del presente Piano.

Si sottolinea che C.A.R. ha adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il presente Piano dispone l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto al Modello stesso, così come definito al comma 2-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, che ha reso obbligatoria l'adozione di misure integrative al Modello 231 (cfr. delibera ANAC n. 1134/2017 par. 3.1.1).

Nel presente Piano sono dunque analizzate le possibili fattispecie di "corruzione passiva" che potrebbero generare un danno alla Società. Nel Modello 231/2001, invece, viene analizzata la "corruzione attiva" e si contempla la fattispecie di corruzione che può generare un indebito vantaggio per la Società.

4.2. Valutazione del rischio

4.2.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione dei rischi ha incluso tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

Le tecniche e le fonti informative utilizzate per l'identificazione degli eventi rischiosi sono state diverse e principalmente riconducibili alle risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno, alle risultanze

dell'analisi della mappatura dei processi e alle interviste condotte ai responsabili delle varie aree che hanno una conoscenza approfondita dei processi e quindi delle relative criticità.

4.2.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Per fattori abilitanti degli eventi corruttivi, si intendono i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o atti corruttivi. L'analisi di questi fattori ha consentito di individuare le misure di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Nella tabella che segue sono riportati, a titolo esemplificativo, i possibili fattori abilitanti del rischio corruttivo:

Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi
Mancanza di trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Per quanto concerne la stima del livello di esposizione a rischio, l'approccio utilizzato, come peraltro suggerito dall'ANAC, è stato quello qualitativo.

In relazione all'individuazione dei criteri di valutazione dell'esposizione a rischio, l'allegato 1 al PNA 2019 promuove il ricorso ai c.d. "indicatori di rischio" (*key risk indicators*), ritenuti in grado di "fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Viene chiarito, tuttavia, che in ogni caso le "amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito e adeguatamente documentate nei PTPCT".

Si sottolinea che la metodologia di analisi del rischio utilizzata per C.A.R. risulta sostanzialmente coerente con i recenti orientamenti espressi dalla stessa Autorità. Essa si fonda sull'adozione di un sistema di misurazione ispirato al modello adottato da "Un Global Compact"³, con l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio.

³ Linee guida per la valutazione del rischio di corruzione elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact).

Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders.

Quanto alla stima del livello di esposizione a rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

Per quanto riguarda la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione, la valutazione è stata realizzata raccogliendo (laddove possibile) tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso. Tale valutazione è stata eseguita operando una attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala di misurazione ordinale: alta, media, bassa.

Per quanto invece concerne l'**impatto**, è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azioni amministrative, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc. ovvero sugli stakeholders a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione. Anche per l'impatto è stata utilizzata una scala di misurazione ordinale: alta, media, bassa.

		Impatto		
Probabilità/Impatto		Basso	Medio	Alto
Probabilità	Alto	Medio	Alto	Alto
	Medio	Basso	Medio	Alto
	Basso	Basso	Basso	Medio

La probabilità e l'impatto costituiscono "indicatori di sintesi" caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In armonia con quanto stabilito dall'ANAC, al termine della stima effettuata (Rischio = Probabilità X Impatto) è stato espresso un giudizio sintetico con evidenza di una adeguata motivazione a supporto.

4.2.3. Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

In sintesi, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha consentito di definire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere sono state valutate, una volta compiuta la valutazione del rischio, tutte le possibili opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

Per ciò che concerne, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e si è proceduto in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

Per dettagli si rimanda all'Allegato 1 del presente Piano.

4.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In armonia con quanto esplicitato dall'ANAC nelle indicazioni metodologiche, sono state dunque individuate apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato fossero efficaci nell'azione di mitigazione del rischio, dall'altro sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPCT sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e fossero, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche di C.A.R..

La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche in fase di controllo e monitoraggio onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio ha cercato di rispondere dunque ai principi di:

- Neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

4.3.1. Identificazione e programmazione delle misure

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha avuto quale obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'ente, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, sono state individuate le misure più idonee a prevenire i rischi intercettati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

Le misure di prevenzione della corruzione indicate nel presente Piano sono state distinte in misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

La seconda fase del trattamento del rischio ha avuto quale obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'ente.

Più precisamente, la programmazione delle misure è stata realizzata prendendo in considerazione, così come stabilito dall'ANAC, fasi/tempi di attuazione della misura, responsabilità connesse all'attuazione della misura, indicatori di monitoraggio e valori attesi. Inoltre, come da indicazioni del PNA 2022, la programmazione è stata valutata in relazione alla sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative.

Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello del rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate. Nell'analizzare il rischio residuo si considera inizialmente la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, si analizzano le misure generali e specifiche che sono state già programmate e adottate dall'amministrazione valutandone l'idoneità e l'effettiva applicazione. Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul predetto rischio residuo, nella consapevolezza che, sebbene quest'ultimo non potrà mai essere del tutto azzerato, l'obiettivo da perseguire è quello della riduzione del rischio ad un livello quanto più prossimo allo zero.

4.3.1.1. Misure generali

In relazione a quanto sopra esposto, per quanto riguarda l'applicazione delle misure di carattere generale (c.d. trasversali), in considerazione dell'attività svolta da C.A.R., si è posta particolare attenzione alla prevenzione del conflitto d'interessi, alla trasparenza amministrativa e all'attività di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, con particolare attenzione agli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni di whistleblowing.

Codice Etico

Per quanto riguarda il Codice Etico di C.A.R., si fa riferimento e rinvio ai principi e alle regole di condotta in esso contenuti. Il documento costituisce allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (cfr. Allegato 4).

Il Codice è oggetto di formazione periodica del personale e diffuso sia mediante affissione nella bacheca aziendale che mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. Le violazioni del Codice Etico devono essere denunciate all'Organismo di Vigilanza della Società, attraverso i seguenti canali:

- indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: organismodivigilanza@agroalimroma.it;
- indirizzo postale a mezzo busta chiusa: Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A. Via Tenuta del Cavaliere, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM).

Misura generale: <i>Codice Etico</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Pubblicazione Codice Etico sul sito istituzionale	100%	RPCT CDA

Formazione del personale

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione in quanto volta a realizzare la più ampia diffusione delle conoscenze e riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa di C.A.R..

Gli intenti perseguiti, tramite la previsione di interventi formativi, sono i seguenti:

- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- preclusione dell'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente.

A tale scopo, considerata l'esigenza di formare sui temi indicati tutto il personale della Società, si prevedono due diversi livelli di formazione:

- livello generico rivolto a tutti i dipendenti in merito alle novità normative e agli aspetti connessi alla lotta alla corruzione;
- livello specifico rivolta al personale operante nei settori a rischio.

Considerata l'attuale dimensione organizzativa della Società (personale dipendente limitato), si potrà valutare l'opportunità di prevedere anche dei corsi accorpatisi inclusivi sia del livello generico che specifico.

Il Piano di formazione ha cadenza annuale e prevede la partecipazione obbligatoria del personale selezionato.

Al termine della sessione formativa potrà essere prevista la somministrazione di un test per la verifica del livello di approfondimento.

Misura generale: <i>Formazione del personale</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Svolgimento dei corsi / valutazione del grado di apprendimento	Report di monitoraggio con esiti della formazione svolta	RPCT

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013)

Il D. Lgs. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" è stato emanato con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.

Il RPCT è il soggetto cui il decreto riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

Con l'Aggiornamento 2018 al PNA, al paragrafo 5, l'ANAC precisa che l'ente è tenuto a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT, le condanne in primo grado prese in considerazione nel D. Lgs. 235/2012, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la Pubblica

Amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal D. Lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione».

Inconferibilità

All'atto del conferimento degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013, la Società verifica, tramite il RPCT, la sussistenza di eventuali condizioni ostative per gli incarichi dirigenziali e di amministratore. Tra le attività di verifica attribuite al RPCT, vi è quella di acquisire e valutare la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dal soggetto al quale l'incarico è conferito. Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad un altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l'incarico è nullo.

La Società, per il tramite del RPCT:

- verifica che negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di inconferibilità;
- verifica che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Incompatibilità

La Società verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013.

Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contesta la circostanza all'interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Alle situazioni contemplate nel D. Lgs. 39/2013 si aggiunge l'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/5016. La Società, per il tramite del RPCT:

- verifica che negli atti di attribuzione degli incarichi o interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- verifica che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Misura generale: <i>Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Numero di dichiarazioni acquisite in relazione al numero di	Acquisizione di tutte le dichiarazioni da parte dei soggetti	RPCT

		potenziali destinatari	destinatari della norma	
--	--	------------------------	-------------------------	--

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi

Il conflitto di interessi è da considerarsi l'anticamera della corruzione e si tratta di una condizione che si verifica, quando, un soggetto a cui viene affidata una responsabilità decisionale abbia interessi personali o professionali che contrastino con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, e che possano metterla in pericolo in ragione degli interessi in causa. I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo.

La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o da qualunque atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse personale (c.d. interesse secondario) che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione (c.d. interesse primario).

La dichiarazione di eventuali conflitti di interesse deve essere fatta preventivamente e con particolare riferimento (ma senza limitazione) ad interessi personali o familiari di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società.

La parte speciale del PNA 2022 dedica apposito approfondimento al conflitto di interesse in materia di contratti pubblici fornendo indicazioni in relazione all'inquadramento normativo (art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici), ai soggetti ai quali si applica, alle tipologie di contratti ai quali si applica il succitato art. 42 e alle modalità di predisposizione di possibili modelli di autodichiarazione di situazioni di conflitto di interessi.

C.A.R. richiede sistematicamente la sottoscrizione, mediante la presenza di dichiarazioni rese in ordine all'assenza di conflitto d'interesse.

La gestione del conflitto di interesse è inoltre disciplinata dal Codice Etico adottato dalla Società.

Misura generale: <i>Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Numero di dichiarazioni acquisite in relazione al numero di potenziali destinatari	Acquisizione di tutte le dichiarazioni da parte dei soggetti destinatari della norma	RPCT

Verifica di precedenti condanne per Reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società, per il tramite del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verifica, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- partecipazione alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di vantaggi economici di qualunque genere;
- attribuzione di funzioni dirigenziali o direttive.

Misura generale: <i>Verifica di precedenti condanne per Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Numero di dichiarazioni acquisite in relazione al numero di potenziali destinatari	Acquisizione di tutte le dichiarazioni da parte dei soggetti destinatari della norma	RPCT

Misure per l'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica

La Legge del 27 marzo 2001 n. 97 recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale dei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" all'art. 3 comma 1 prevede che nei casi di rinvio a giudizio dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o di realtà in partecipazione pubblica per reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Ente di appartenenza provvede al trasferimento del dipendente a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, garantendo il medesimo inquadramento rispetto a quello svolto in precedenza.

La medesima norma prevede inoltre che nel caso di condanna non definitiva per i medesimi reati, l'Ente provvede alla sospensione del dipendente.

Nel caso sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, l'Ente mediante procedimento disciplinare, provvede all'estinzione del rapporto di lavoro.

Il RPCT alla notizia di rinvio a giudizio o di condanna dei dipendenti per i reati contemplati negli articoli 314 primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale e per quelli rubricati dall'art. 3 della legge n.1383/1941 provvede a darne adeguata comunicazione agli organi aziendali competenti affinché adottino le dovute azioni.

La norma costituisce strumento di protezione dell'immagine d'imparzialità dell'Ente e non vuole essere uno strumento sanzionatorio.

Misura generale: <i>Misure per l'accesso/permanenza nell'incarico/carica Pubblica</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Ad evento	Numero di comunicazioni agli organi aziendali in caso di notizie di	Flusso ad evento	RPCT

		rinvio a giudizio o condanna		
--	--	------------------------------	--	--

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. revolving doors)

Attraverso l'istituto del c.d. *pantouflage*, recato dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, viene contenuto il rischio di situazioni di corruzione, connesse all'impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno della Società per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

In relazione alla disciplina in oggetto, l'ANAC è intervenuta con diverse pronunce (deliberazione n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015), al fine di fornire indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa. Attraverso il PNA 2022, ANAC fornisce inoltre indicazioni specifiche relative all'ambito di applicazione della disciplina del *pantouflage*, all'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali e all'interpretazione in merito al requisito dell'attività professionale.

L'applicazione della norma in esame deriva dalla lettura combinata dell'art. 53 comma 16 ter del D. lgs 165/2001 con l'art. 21 del D.lgs. 39/2013. Sono, infatti, considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel D.lgs. 39/2013 (Disciplina sulle incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi).

Sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. A tali soggetti, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma, si richiede la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*.

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego), C.A.R. adotta misure necessarie ad evitare l'assunzione dei dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti della Società.

La Società assume iniziative volte a garantire che:

- nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa sopra menzionata;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Misura generale: <i>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. revolving doors)</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Ad evento	Numero di dichiarazioni	Acquisizione di tutte	RPCT

		acquisite in relazione al numero di potenziali destinatari	dichiarazioni da parte dei soggetti destinatari della norma	
--	--	--	---	--

Rotazione del personale

L'ANAC, nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, torna sulla misura della rotazione, anche alla luce di quanto considerato nel PNA 2016, che attribuisce una notevole rilevanza alla misura in parola, sia per la rotazione ordinaria, che per la rotazione straordinaria (nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

C.A.R., pur riconoscendo, l'importanza di questa misura nel contrasto alla corruzione in aree particolarmente esposte al rischio, evidenzia, di contro, le notevoli difficoltà organizzative che questo comporta in realtà operative di piccola/media dimensione, con il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il patrimonio di esperienza consolidatosi.

Tuttavia, come previsto nel PNA, C.A.R., in ragione delle proprie dimensioni e del numero limitato di personale operante all'interno dei propri uffici, ritiene opportuno, in luogo della rotazione ordinaria, di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, in modo da evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, che possa esporre la Società a rischi come ad esempio, che il soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, C.A.R. prevederà misure analoghe alla rotazione straordinaria, in conformità ai casi indicati dalla normativa di riferimento.

Misura generale: <i>Rotazione del personale</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Ad evento	Numero di comunicazioni agli organi aziendali in caso di situazioni che richiedano l'attivazione della misura.	Flusso ad evento	RPCT

Trasparenza

La Legge 190/2012 considera la trasparenza uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Alle disposizioni indicate nel D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza) si affianca il D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", oltre a prevedere in via generale all'art. 24 che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e

sui risultati ottenuti, introduce l'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione per i quali, in caso di violazione si applicano le sanzioni del decreto trasparenza.

C.A.R. recepisce le Linee guida ANAC n. 1309/2016, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013. La ratio della riforma apportata dal D. Lgs. 97/2016, che ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Nel nuovo sistema, dunque, in analogia agli ordinamenti che adottano il Freedom of Information Act (FOIA), il diritto all'informazione è generalizzato, conseguendone che la trasparenza è la regola, mentre la riservatezza un'eccezione.

La Società recepisce inoltre la delibera ANAC n. 1310/2016. Come per le pubbliche amministrazioni, anche per le società in controllo pubblico la sezione "Amministrazione trasparente costituisce un meccanismo importante per l'organizzazione dei flussi e la pubblicazione di dati e informazioni.

Costituisce obiettivo strategico per la Società, la promozione di maggiori livelli di trasparenza, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

C.A.R. si impegna a pubblicare secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) alla Delibera ANAC n. 1134/2017 i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione e alle attività esercitate. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione II del presente Piano ove sono riportate le misure per la trasparenza nonché all'Allegato 3 "obblighi di pubblicazione".

Rapporto con la nuova disciplina di tutela dei dati personali

C.A.R., prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale, dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013, nel D. Lgs. 50/2016, o in altre normative, ne preveda l'obbligo di pubblicazione.

La Società provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nella propria sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza
- "responsabilizzazione" del Titolare del trattamento.

In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si fa rinvio alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati».

Per quanto concerne la gestione e la pubblicazione di dati e informazioni di carattere personale, si richiama l'art. 7 del D. Lgs. 33/2013, il quale riporta che: "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico...sono pubblicati in formato di tipo aperto...e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità."

Misura generale: <i>Trasparenza</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Pubblicazione dati su sezione "Amministrazione Trasparente" del sito nel rispetto delle previsioni normative	Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT

Whistleblowing

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui la Società intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'intervento della Legge 179/2017 (c.d. legge sul *whistleblowing*), ha introdotto una disciplina finalizzata a tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. La norma è in attesa di modifica in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 del Consiglio dei Ministri con riguardo al recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

Le tutele

La Legge riporta che il dipendente che, nell'interesse dell'integrità dell'attività della Società segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'ANAC, o denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La Legge dispone che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e che il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'identità del segnalante non può essere rivelata e, nell'ambito di un eventuale procedimento penale, essa è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Eccezioni alla tutela

Le tutele sopra richiamate non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Eccezioni alla garanzia di anonimato

Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Le sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, nel caso in cui venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 della Legge 179/2017;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Oggetto della segnalazione

L'art. 54 bis del D. Lgs n. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", poiché non esiste un elenco tassativo di "comportamenti" da segnalare. Si ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendano l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II – Titolo II, Capo I del c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, ai fini privati, delle funzioni attribuite (ad esempio: casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

Inoltre, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono altresì i reati contro la persona come da Libro II – Titolo XII del c.p. (ad esempio minaccia, violenza, etc.) e contro il patrimonio (ad esempio furto, truffa, etc.). A tale riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società, un pregiudizio all'immagine della società, etc.

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e pertanto di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o relativi ad essa. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Nello specifico, la segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Pertanto, tali segnalazioni non verranno prese in considerazione.

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

A tal fine l'amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni un apposito modulo (cfr. allegato 2).

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, fermo restando il requisito della veridicità dei fatti segnalati a tutela del denunciato.

Modalità e destinatario della segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate al RPCT con le seguenti modalità:

- mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: rpct@agroalimroma.it
- mediante il servizio postale, con busta chiusa, indirizzata al RPCT di C.A.R all'indirizzo: Via Tenuta del Cavaliere, n. 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il RPCT analizza le segnalazioni, ascoltando l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione, garantendo il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Il RPCT in tal caso assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge.

Misura generale: <i>Whistleblowing</i>				
Stato di attuazione al 1° Gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Responsabile
IN ATTUAZIONE	Continuativa	Numero delle segnalazioni esaminate rispetto al numero di segnalazioni ricevute	Esame del 100% delle segnalazioni ricevute	RPCT

4.3.1.2. Misure specifiche

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Come da indicazioni esplicitate da ANAC, le misure di prevenzione specifiche possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

1. **misure di controllo** che possono realizzarsi tramite utilizzo di sistemi informativi che garantiscano la tracciabilità di ogni operazione, integrazione dei controlli tra i diversi organi deputati;
2. **misure di trasparenza**, garantite dagli obblighi previsti dal D.lgs. 33 del 2013;
3. **misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**, riconducibili ai principi etici e i doveri di comportamento esplicitati per i principali stakeholder del Codice Etico e di comportamento;
4. **misure di regolamentazione**, tramite disciplina dei poteri di spesa, delle linee di riporto e delle

- specifiche mansioni, adozione di procedure e regolamenti ad hoc;
5. **misure di formazione**, con la previsione di percorsi formativi per tutti i soggetti che intervengono nei processi a rischio corruzione;
 6. **misure di rotazione**, con riferimento alla rotazione straordinaria ove ne ricorrano i presupposti;
 7. **misure di disciplina del conflitto di interessi**, normata nel Codice Etico e prevista nei processi a rischio corruzione, ove applicabile;
 8. **misure di semplificazione**, tramite informatizzazione dei processi e utilizzo del gestionale per il monitoraggio dell'attività.

Per dettagli sull'analisi svolta rimanda all'Allegato 1 del presente Piano.

5. Esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio

Nella matrice Excel, di cui si rimanda all'Allegato 1, è rappresentato l'esito della mappatura dei processi.

Da quest'ultima si evincono i seguenti dati: elencazione dei processi per ciascuna area di rischio; le funzioni/uffici coinvolti; descrizione delle attività in cui si articolano i singoli processi; descrizione del comportamento a rischio; i fattori abilitanti; indicazione del livello di esposizione al rischio dell'attività (basso, medio o alto) e correlata motivazione ed infine le misure di prevenzione generali e specifiche individuate. Dette informazioni sono state, poi, oggetto di categorizzazione in base alle 8 aree di rischio individuate:

1. Contratti attivi; 2. Contratti pubblici; 3. Acquisizione e gestione del personale; 4. Incarichi e nomine; 5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 7. Affari legali e contenzioso e 8. Altre aree di rischio.

L'analisi delle aree di rischio secondo la metodologia indicata nel paragrafo precedente ha portato a valutare n. 19 processi, scomposti in un numero variabile di attività, considerate tutte a rischio e, più specificatamente n. 9 attività sono state ritenute a rischio "Basso", n. 12 attività sono state ritenute a rischio "Medio" e n. 25 attività sono state ritenute a rischio "alto".

Sono state inoltre identificate diverse misure generali per la neutralizzazione di tali rischi e per la maggior parte delle attività è stata inoltre programmata l'applicazione di una misura specifica di prevenzione.

6. Monitoraggio e riesame del rischio

La Società effettua il monitoraggio e il riesame del rischio in relazione ad un piano di attività stilato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

7. Consultazione e Comunicazione

La fase di "consultazione e comunicazione" è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte in precedenza e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione;
- attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

SEZIONE II – MISURE PER LA TRASPARENZA

1. Premessa

Tra le modifiche più importanti apportate dal D. Lgs. 97/2016 al D. Lgs. 33/2013, si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La presente Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contiene le misure per la trasparenza adottate dalla Società in coerenza con le disposizioni introdotte dalla delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 e con l'aggiornamento al PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019).

2. Definizione di trasparenza

A livello nazionale il concetto di trasparenza è stato introdotto dal D. Lgs. 150/2009 recante "Attuazioni della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto dà una prima definizione del concetto di trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità."

Con la Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la trasparenza viene considerata uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del D. Lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

- I. pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto;
- II. enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le P.A. «in quanto compatibile»;
- III. società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le P.A. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

I principali obiettivi in materia di trasparenza della Società sono i seguenti:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità;
- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale;
- garantire il libero esercizio dell'accesso civico.

4. Limiti generali alla trasparenza

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali, come previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e art. 5-bis, comma 2 e 4 del D. Lgs. 33/2013, devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In relazione all'operazione di diffusione, prima di mettere a disposizione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, la Società verifica l'obbligo normativo connesso.

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel decreto trasparenza, C.A.R provvede a non rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Indicazione delle misure di trasparenza

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione

Il RPCT si avvale di alcuni referenti all'interno della Società, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Questo al fine di assolvere ad una risposta il più snella e precisa possibile alle attese di trasparenza, in particolare tramite l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come espressamente indicato da PNA 2016 al paragrafo 7.1. e nella delibera 1134/2017 dell'ANAC.

Le misure della trasparenza sono comunicate ai soggetti interessati mediante la pubblicazione del Piano stesso sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013, l'aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo. La Società, per il tramite del RPCT pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla Legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Misure per il monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT tramite verifiche periodiche sull'andamento della pubblicazione dei dati in relazione alle scadenze definite dalla normativa.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, e prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Oggetto dell'accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente come pubblici per i quali vige l'obbligo della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e secondo gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa come declinati da CIVIT/ANAC (delibera n. 50/2013 e s.m.i.) e dal Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n. 1/2014 e s.m.i.).

Accesso civico generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio indicato dalla Società nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- c) al RPCT, ove l'istanza di accesso abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Modalità d'azione in caso di accoglimento

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicarli sul sito e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Modalità d'azione in caso di diniego

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, a seguito della rilevazione di circostanze indicate dall'art. 5-bis D. Lgs. 33/2013, o di mancata risposta entro il termine dei trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione di C.A.R. o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

L'accesso civico di cui all'articolo precedente è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

(Esclusioni assolute)

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

(Esclusioni relative o qualificate)

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Registro degli accessi

Premesso che l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato, C.A.R. predispone una raccolta organizzata delle richieste di accesso, attraverso apposito "Registro degli accessi", pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Tale registro contiene l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito.

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'ufficio preposto per la gestione del registro, comunicando tempestivamente:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) eventualmente assunti in merito alle domande stesse.

Il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo, o documenti di videoscrittura (es. excel, word etc.) e reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda di accesso generalizzato, la data di ricevimento, il relativo esito con indicazione della data.

Rapporti con la normativa sulla protezione dei dati personali

In merito alle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D. Lgs. 33/2013.

Il RPCT si confronta con il Titolare del Trattamento, ogniqualvolta, la gestione di istanze di accesso civico generalizzato, possa incidere su situazioni riguardanti dati personali soggetti alla tutela di cui alla normativa privacy.

Allegati

Allegato 1: Mappatura processi – attività

Allegato 2: Modello per la segnalazione di condotte illecite (*Whistleblowing*)

Allegato 3: Obblighi di pubblicazione (*Trasparenza*)

Allegato 4: Codice Etico